



ORIGINALE

COMUNE DI TRESCORE CREMASCO

PROVINCIA DI CREMONA

DELIBERAZIONE N. 28

Adunanza del 23-12-2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE ANNUALE DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE, AI SENSI DELL'ART. 20, COMMI 1 E 2, DEL D.LGS. N. 175/2016. ANNO 2021

L'anno **duemilaventuno** addì **ventitre** del mese di **dicembre** alle ore **18:30** nella residenza municipale, per riunione di Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

1. Barbati Angelo	Presente
2. Stollo Luisa	Assente
3. Bianchessi Barbieri Daniele	Presente
4. Barbati Filippo	Presente
5. Boiocchi Daniele	Assente
6. Lameri Giovanni Lauro	Presente
7. Vailati Selene	Presente
8. Ogliari Giancarlo	Assente
9. Ogliari Osvaldo	Assente
10. Piacentini Stefano	Presente
11. Di Giuseppe Rosella	Presente

Presenti n. 7 Assenti n. 4

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Massimiliano Alesio, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Accertata la validità dell'adunanza, il Angelo Barbati in qualità di SINDACO ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio Comunale a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

RAZIONALIZZAZIONE ANNUALE DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE, AI SENSI DELL'ART. 20, COMMI 1 E 2, DEL D.LGS. N. 175/2016. ANNO 2021

IL CONSIGLIO COMUNALE

Illustra l'oggetto il Responsabile dell'area Economico Finanziaria

VISTO l'art. 42 del D.lgs. n. 267/2000 sulle competenze del Consiglio Comunale;

VISTE:

- La delibera di C.C. n. 10/2015 avente ad oggetto "*Preso d'atto piano di razionalizzazione società partecipate*"; ex art. 1, commi 611, 612 e seguenti, Legge n. 190/2014;
- La delibera di C.C. n. 10/2016 avente ad oggetto "*Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dal Comune. Preso d'atto della relazione sui risultati conseguiti (articolo 1, comma 612 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190)*";
- La delibera di C.C. n. 39/2016 avente ad oggetto "*Illustrazione decreto Sindacale di aggiornamento del piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dal comune di Trescore Cremasco, ai sensi dell'art. 1, c. 612, Legge n. 190/2014*", nella quale vengono meglio specificate le partecipazioni in capo al Comune di Trescore Cremasco.
- La delibera di C.C. n. 39/2018 avente ad oggetto "*Razionalizzazione annuale delle partecipazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 20, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 175/2016. Anno 2018.*".
- La delibera di C.C. n. 38/2019 avente ad oggetto "*Razionalizzazione annuale delle partecipazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 20, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 175/2016. Anno 2019.*".
- La delibera di C.C. n. 34/2020 avente ad oggetto "*Razionalizzazione annuale delle partecipazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 20, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 175/2016. Anno 2020.*".

CONSIDERATO quanto disposto dal D.lgs. n. 175/2016, emanato in attuazione dell'art. 18, Legge n. 124/2015, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal D.lgs. n. 100/2017 (di seguito indicato con "*Decreto correttivo*");

VISTO che, ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c. 1), le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) Produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) Progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del D.lgs. n. 50/2016;
- c) Realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 D.lgs. n. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, c. 1 e 2;
- d) Autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) Servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, c. 1, lett. a), del D.lgs. n. 50/2016;
- f) Ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "*in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato*";

RILEVATO che, per effetto dell'art. 20 del T.U.S.P., annualmente, il Comune deve provvedere ad effettuare “... con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, del T.U.S.P., ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) Non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, del T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo Unico;
- 2) Non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, del T.U.S.P.;
- 3) Previste dall'art. 20, c. 2, del T.U.S.P.:
 - a) Partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) Società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) Partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) Partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
 - e) Partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) Necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) Necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, del T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

CONSIDERATO che le società in *house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, c. 1, del D.lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che l'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui si detengono partecipazioni dirette o indirette è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 20, c. 1, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni e riassunto nella Relazione Tecnica (allegato A) alla presente a farne parte integrante e sostanziale;

TENUTO CONTO degli atti istruttori compiuti dai servizi ed uffici comunali competenti, ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni detenute riassunte nella Relazione Tecnica sopra citata, così riassumibili:

- **Padania Acque Spa** – capitale sociale € 33.749.473 – oggetto: servizio idrico integrato;

- **SCRIP Spa (in liquidazione)** - capitale sociale € 2.000.000 (tramite SCRIP il Comune partecipa indirettamente a **Consorzio.it Spa**) - oggetto: gestione rete e programmi informatici comunali;
- **Servizi Comunali Spa** - capitale sociale € 9.388.236 – oggetto: servizi di trasporto, smaltimento e servizi accessori riferiti ai rifiuti solidi urbani;
- **Comunità Sociale Cremasca** (Azienda Speciale Consortile) – capitale sociale € 162.821 – oggetto: servizi sociali, socio sanitari, sanitari ed assistenziali;

DATO ATTO il Comune di Trescore Cremasco ha, da tempo, avviato una procedura di recesso dalla Società SCRIP Spa di Crema (attualmente in fase di liquidazione, per poi essere assorbita, mediante una procedura di “ *fusione inversa*”, nella società Consorzio.it). Precisamente, l’intera procedura posta in essere al riguardo può essere così sintetizzata:

- In data 5/07/2018, prot. gen. n. 4719, il Sindaco pro-tempore di Trescore Cremasco comunicava l’intenzione di recesso da SCRIP ai sensi dell’art. 2437 e seguenti del Codice Civile ed art. 8 dello Statuto Societario;
- In data 10/11/2018, con delibera n. 100, la Giunta Comunale di Trescore Cremasco ha stipulato un accordo di collaborazione con altri sette comuni recedenti da SCRIP per la gestione unitaria della fase stragiudiziale del recesso, incaricando della cura del procedimento l’Avv. Raffaella Bordogna;
- In data 4/12/2018 l’assemblea dei Soci di SCRIP Spa ha deliberato la messa in liquidazione di SCRIP Spa; il processo dovrà portare SCRIP Spa, mediante il meccanismo della fusione inversa, a divenire partecipata di Consorzio.it Srl, di cui attualmente detiene il 100% delle quote; ad iter concluso, Consorzio.it Spa diverrà la società capogruppo mentre SCRIP sarà a sua volta interamente partecipata da Consorzio.it Spa;
- In data 12/12/2018 la società SCRIP Spa ha formalmente contestato l’inefficacia dell’iter intrapreso dai comuni recedenti;
- In data 19/12/2018 il Consiglio Comunale, con la delibera n. 40, ha confermato la manifestazione di volontà espressa in data 5/07/2018 dal Sindaco pro-tempore di Trescore Cremasco;

E che, funzionalmente all’azione intrapresa, ad oggi sono state redatti i seguenti atti:

- Delibera di G.C. n. 73/2019 avente ad oggetto “ *ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA I COMUNI DI SONCINO, CASALE CREMASCO, CASALETTO DI SOPRA, ROMANENGO, SALVIROLA, PALAZZO PIGNANO, TICENGO, TRESORE CREMASCO PER GESTIRE UNITARIAMENTE LA FASI ARBITRALI O GIUDIZIALI NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ SCRIP SPA*”, con la quale il comune capofila, Soncino, per la gestione unitaria della fase stragiudiziale del recesso, ha incaricato l’Avv. Raffaella Bordogna;
- Delibera di G.C. n. 90/2019 avente ad oggetto “ *ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA I COMUNI DI SONCINO, CASALE CREMASCO, CASALETTO DI SOPRA, ROMANENGO, SALVIROLA, PALAZZO PIGNANO, TICENGO, TRESORE CREMASCO PER GESTIRE UNITARIAMENTE LA FASE ARBITRALE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ SCRIP SPA*”, di prosecuzione dell’incarico affidato all’Avv. Raffaella Bordogna;
- Delibera di G.C. n. 59/2020 avente ad oggetto “ *Accordo di collaborazione tra i Comuni di Soncino, Casale Cremasco-Vidolasco, Casaleto di Sopra, Romanengo, Salvirola, Palazzo Pignano, Ticengo, Trescore Cremasco, per gestire unitariamente la fase arbitrale nei confronti della Società S.C.R.P. S.p.a.*”, di prosecuzione dell’incarico affidato all’Avv. Raffaella Bordogna;

La volontà del Comune di proseguire nell’avviata procedura di recesso dalla Società SCRIP Spa di Crema è confermata.

TENUTO CONTO che la scelta delle modalità operative di alienazione rientra nell’alveo delle facoltà riservate all’Amministrazione, alienazione che deve comunque essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione;

RICHIAMATO l’iniziale piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell’art. 1, c. 612, Legge n. 190/2014, ed i risultati dallo stesso ottenuti, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell’art.24, c.2, del T.U.S.P.;

VERIFICATO che in base a quanto sopra, non considerando l’iter in corso per il recesso da SCRIP Spa, non sussiste l’obbligo giuridico per l’alienazione delle partecipazioni possedute e non sussiste l’obbligo di adottare le misure di cui all’art. 20, c. 1 e 2, T.U.S.P.;

RILEVATO che la mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 di cui dell’art. 20, del T.U.S.P. da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000,00 a un massimo di euro 500.000,00, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei Conti;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli ex art. 49, D.lgs. n. 267/2000, espressi dal Responsabile Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

UDITO il seguente intervento:

IL SINDACO: *“Per quanto concerne la nota controversia dei Comuni dissidenti nei confronti di SCRP in liquidazione consorzio.it, do informazione che il contenzioso è ancora in corso.*

Anche il nostro Comune partecipa al contenzioso in quanto facente parte dei Comuni dissidenti.

La prima fase della vicenda giudiziaria ha visto vittoriosi i Comuni dissidenti, in quanto l'arbitrato si è concluso con un lodo a loro favore.

L'attuale seconda fase giudiziaria è incardinata presso la Corte d'Appello di Brescia, la quale dovrebbe emettere sentenza presumibilmente verso la fine dell'anno 2022”.

CON VOTI favorevoli n. 7, astenuti nessuno, contrari nessuno, resi da n. 7 consiglieri presenti e votanti in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA

1. **Di approvare**, per le ragioni illustrate in premessa, la **ricognizione di tutte le partecipazioni** possedute dal Comune di Trescore Cremasco, accertandole come da *allegato A* alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
2. **Di dare atto** che, in base a quanto sopra, prescindendo dall'iter in corso per il recesso da SCRP Spa, non sussiste l'obbligo giuridico di alienazione delle partecipazioni possedute dal Comune di Trescore Cremasco e non sussiste l'obbligo di adottare le misure di cui all'art. 20, comma 1 e 2, del T.U.S.P., per le seguenti motivazioni:
 - **Padania Acque Spa**: fornisce il servizio idrico integrato; il fondamento normativo del mantenimento della partecipazione può essere individuato e ricompreso nei servizi di cui all'art. 4, comma 2, lettera "a", del T.U.S.P. (*produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi*).
 - **Servizi Comunali Spa**: fornisce i servizi di trasporto, spazzamento, smaltimento e fornitura contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani; il mantenimento della partecipazione può essere ricompresa nei servizi di cui all'art. 4, comma 2, del T.U.S.P.;
 - **Comunità Sociale Cremasca Asc** (Azienda Speciale Consortile): fornisce i servizi relativi alle prestazioni e gestioni derivanti dal servizio sociale; il mantenimento della partecipazione può essere ricompresa nei servizi di cui all'art. 4, comma 2, del T.U.S.P.;
3. **Di confermare** il proseguimento dell'avviata procedura di recesso dalla Società S.C.R.P. Spa di Crema (attualmente in fase di liquidazione, per poi essere assorbita nella società Consorzio.it), sulla base delle ribadite valutazioni di non strategicità della partecipazione alla società medesima, come enunciate nella deliberazione consiliare n. 55/2018;
4. **Di demandare** alla Giunta Comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo;
5. **Che la presente deliberazione** sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
6. **Che l'esito della ricognizione** di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014 e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i.;
7. **Che copia della presente deliberazione** sia inviata alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti;

Successivamente, stante l'urgenza di dare esecuzione al presente atto, il Consiglio Comunale,

CON VOTI favorevoli n. 7, astenuti nessuno, contrari nessuno, resi da n. 7 consiglieri presenti e votanti in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA

8. **Di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
Angelo Barbati

IL Segretario Comunale
Dr. Massimiliano Alesio
